



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Ordinanza n.

0303

Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni dal 14 al 20 ottobre 2015 hanno colpito il territorio della regione Campania.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

VISTO l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

VISTO l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

VISTO il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

VISTO il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100, recante: "Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile";

VISTO l'articolo 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 6 novembre 2015 con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni dal 14 al 20 ottobre 2015 hanno colpito il territorio della regione Campania;

VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 298 del 17 novembre 2015 recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni dal 14 al 20 ottobre 2015 hanno colpito il territorio della regione Campania";



Presidenza del Consiglio dei Ministri

VISTA la delibera di giunta della regione Campania n. 464 del 19 ottobre 2015, con cui si dispone, tra l'altro, un primo finanziamento per fronteggiare l'emergenza in rassegna;

VISTA la nota del Presidente della regione Campania prot. n. 20506 del 2 dicembre 2015 con la quale vengono richieste alcune modifiche ed integrazioni all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 298/2015 sopra citata al fine di favorire la massima tempestività nell'attuazione delle attività necessarie per il superamento della situazione di emergenza in rassegna da parte del Commissario delegato;

D'INTESA con la regione Campania;

DISPONE

Articolo 1 (Materiali litoidi)

1. Nell'esecuzione degli interventi previsti nel piano di cui all'articolo 1, comma 3, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 298 del 17 novembre 2015 comportanti, per esigenze di sicurezza e ripristino dell'officiosità dei corsi d'acqua, la rimozione dagli alvei di materiali litoidi, i relativi progetti possono prevedere la compensazione, nel rapporto con gli appaltatori, dell'onere della realizzazione dei lavori con il valore del materiale asportabile, da stabilirsi sulla base della qualità commerciale del materiale stesso, di valore unitario comunque non inferiore al canone demaniale vigente. La compensazione non opera per l'importo dovuto per l'IVA, che sarà versato all'Erario a cura del Commissario delegato. Per i materiali litoidi asportati, il Responsabile unico del procedimento assicura al Commissario delegato la corretta valutazione del valore assunto, nonché dei quantitativi e della tipologia del materiale da asportare, oltre che la corretta contabilizzazione dei relativi volumi.
2. I sedimenti alluvionali di qualsiasi qualità e tipologia naturalmente depositati e dispersi sui terreni privati per effetto degli eccezionali eventi meteorologici di cui in premessa, restano nella disponibilità dei proprietari dei fondi, che provvedono autonomamente alla loro rimozione e alla bonifica dei terreni, secondo le disposizioni vigenti, previa comunicazione alle autorità idrauliche competenti.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Articolo 2 (Integrazione deroghe)

1. All'articolo 4 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 298 del 17 novembre 2015, sono aggiunte le seguenti disposizioni normative:
 - decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, articoli 24 e 45;
 - decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, articoli 7, 8 e 11;
 - decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, articoli 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13;
 - decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161.

Articolo 3 (Integrazione risorse finanziarie)

1. Per la realizzazione delle attività di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 298 del 17 novembre 2015, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del medesimo provvedimento, la Regione Campania provvede al versamento delle risorse rese disponibili e ammontanti ad euro 1.000.000,00, allocate sul capitolo di bilancio regionale n. 2126 per l'esercizio finanziario 2015, nella contabilità speciale aperta ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della citata ordinanza n. 298/2015, nel rispetto della disciplina del patto di stabilità interno.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 23 DIC. 2015

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE
Fabrizio Curcio